

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 72



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
18 marzo 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 208/2009 della Commissione, del 17 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 209/2009 della Commissione, del 17 marzo 2009, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X, e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese** 3

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/242/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2009, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni** 5

Commissione

2009/243/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2009, sulla posizione della Comunità per quanto riguarda la decisione n. 1/2008 del Comitato misto ECAA istituito nell'ambito dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, che modifica l'allegato I dell'accordo** 6

2009/244/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore [notificata con il numero C(2009) 1673] ⁽¹⁾** 18

Banca centrale europea

2009/245/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (BCE/2009/4)** 21



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 208/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	148,7
	JO	79,4
	MA	42,3
	TN	134,4
	TR	102,8
	ZZ	101,5
0707 00 05	EG	139,2
	JO	158,4
	MA	69,5
	MK	118,9
	TR	157,7
	ZZ	128,7
0709 90 70	JO	249,0
	MA	55,0
	TR	127,2
	ZZ	143,7
0709 90 80	EG	88,5
	ZZ	88,5
0805 10 20	EG	46,1
	IL	58,5
	MA	56,6
	TN	49,5
	TR	74,7
	ZZ	57,1
0805 50 10	TR	62,4
	ZZ	62,4
0808 10 80	AR	96,8
	BR	74,0
	CA	95,8
	CL	76,8
	CN	68,2
	MK	21,2
	US	125,2
	UY	68,9
	ZA	82,7
	ZZ	78,8
0808 20 50	AR	66,5
	CL	155,5
	CN	35,6
	US	104,6
	ZA	94,8
	ZZ	91,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2009****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X, e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	1/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	ANF/8C3411
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	VIIIc, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1
Data	7.2.2009

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2009

recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni

(2009/242/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Ottaviano DEL TURCO,

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. Giovanni CHIODI, presidente della Regione Abruzzo.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
L. CHATEL

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2009

sulla posizione della Comunità per quanto riguarda la decisione n. 1/2008 del Comitato misto ECAA istituito nell'ambito dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, che modifica l'allegato I dell'accordo

(2009/243/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 9 giugno 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo ⁽¹⁾, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) ⁽²⁾,

visto l'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo ⁽³⁾ (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 9 giugno 2006.
- (2) L'articolo 18 dell'accordo istituisce un comitato misto demandato a gestire l'accordo e ad assicurarne la corretta attuazione.

- (3) Successivamente alla firma dell'accordo è stata adottata una nuova normativa comunitaria rilevante ai fini della sua applicazione.
- (4) L'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo impone al comitato misto di adottare decisioni che modifichino l'allegato I dell'accordo.
- (5) L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio in relazione all'accordo stabilisce che la posizione della Comunità per quanto concerne l'adozione di decisioni da parte del comitato misto che estendono semplicemente gli atti legislativi comunitari ai partner ECAA è adottata dalla Commissione,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel comitato misto ECAA istituito dall'articolo 18 dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I dell'accordo, si basa sull'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽²⁾ GU L 285 del 16.10.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

ALLEGATO

**«DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO ECAA
del 10 dicembre 2008
che sostituisce l'allegato I dell'accordo ECAA**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo multilaterale tra la Comunità e i suoi Stati membri, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo ⁽¹⁾ sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo ("l'accordo ECAA"), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato I all'accordo ECAA.

Fatto a Oslo, il 10 Dicembre 2008.

Per il comitato misto, il presidente

Autenticato da, il Segretario

⁽¹⁾ Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE

Le 'disposizioni applicabili' degli atti della Comunità europea cui è fatto riferimento di seguito sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo di base e dell'allegato II sugli adattamenti orizzontali, salvo altrimenti specificato nel presente allegato o nei protocolli da I a IX. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

A. ACCESSO AL MERCATO E QUESTIONI CONNESSE

N. 1008/2008

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 24, articolo 26 e allegato I

N. 95/93

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93
- Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93
- Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e articolo 14 bis, paragrafo 2

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il termine 'la Commissione' deve essere inteso come 'il Comitato misto'.

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegato

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, il termine 'Stati membri' deve essere inteso come 'Stati membri CE'.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine 'la Commissione' deve essere inteso come 'il Comitato misto'.

N. 785/2004

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e articolo 10, paragrafo 2

B. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ('regolamento quadro')

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, articolo 6 e articoli da 9 a 14

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ('regolamento sulla fornitura di servizi')

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19 e allegati I e II

N. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ('regolamento sullo spazio aereo')

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ('regolamento sull'interoperabilità')

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a V

N. 2096/2005

Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005
- Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005
- Regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, recante modifica degli allegati da II a V del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V

N. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato

N. 1032/2006

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V

N. 1033/2006

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato

N. 2006/23

Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16, articoli 18 e 19 e allegati da I a IV

N. 1794/2006

Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegati da I a VI

N. 219/2007

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1, e allegato

N. 633/2007

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7, la seconda e la terza frase dell'articolo 8, e allegati da I a IV

N. 1265/2007

Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a IV

N. 1315/2007

Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15

N. 482/2008

Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II

C. SICUREZZA DELL'AVIAZIONE

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

modificato da:

— Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
- Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea
- Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
- Regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile
- Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili
- Regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, 12 e 13, a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2 (seconda frase), allegati da I a III.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, per 'Stati membri' si intende 'Stati membri della CE'.

N. 216/2008

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 a eccezione dell'articolo 65, dell'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 69, paragrafo 4, degli allegati da I a VI

N. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

modificato da:

- Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione
- Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata
- Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze
- Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

— Regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione, del 28 marzo 2008, relativo alla proroga del periodo di validità di cui all'articolo 2 *quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003

— Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che modifica l'appendice II dell'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato. I periodi di transizione di cui al presente regolamento sono stabiliti dal Comitato misto.

N. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

modificato da:

— Regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per quanto riguarda le approvazioni di durata limitata e gli allegati I e III

— Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

— Regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV

N. 94/56

Direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12

Per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 9 e 12, al posto di 'la Commissione' si legga 'tutte le altre parti contraenti dell'ECAA'.

N. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II

N. 1321/2007

Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4

N. 1330/2007

Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II

N. 104/2004

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato

N. 736/2006

Regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18

N. 768/2006

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5

N. 593/2007

Regolamento (CE) n. 593/2007 della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12, articolo 14, paragrafo 2 e allegato

N. 2111/2005

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegato

N. 473/2006

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C

N. 474/2006

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

modificato regolarmente da regolamenti della Commissione ⁽¹⁾

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 e allegati A e B

⁽¹⁾ Per l'ultimo emendamento prima della riunione del comitato misto ECAA nel dicembre 2008 cfr. il regolamento (CE) n. 1131/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità.

D. SICUREZZA AEREA

N. 300/2008

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, articolo 21, articolo 24, paragrafi 2 e 3, e allegato

N. 820/2008

Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6, allegato, appendice 1

N. 1217/2003

Regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II

N. 1486/2003

Regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16

N. 1138/2004

Regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8

E. AMBIENTE

N. 2002/30

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

Modificata o adeguata dall'atto di adesione del 2003 e dall'atto di adesione del 2005

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati I e II

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati da I a VI

N. 2006/93

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5

F. ASPETTI SOCIALI

N. 1989/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

modificata da:

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e articoli 18 e 19

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 19, da 21 a 24 e da 26 a 29

N. 2000/79

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Disposizioni applicabili: articoli 2 e 3 e allegato

G. TUTELA DEI CONSUMATORI

N. 90/314

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti 'tutto compreso'

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10

N. 93/13

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10, al posto di 'la Commissione' si legga 'tutte le altre parti contraenti dell'ECAA'.

N. 95/46

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 34

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

modificato da:

— Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8

N. 2001/95

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13, 16 e 18 e allegati I e II

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17

N. 1107/2006

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II

H. NORMATIVA IN ALTRI SETTORI

N. 2299/1989

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

modificato da:

— Regolamento (CEE) n. 3089/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89

— Regolamento (CE) n. 323/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 22 e allegato

N. 91/670

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8 e allegato

N. 437/2003

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

modificato da:

— Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

— Regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005, che adatta il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione dei codici dei paesi dichiaranti e che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti comunitari

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati I e II

N. 1358/2003

Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

modificato da:

— Regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1358/2003 per quanto riguarda l'elenco degli aeroporti comunitari

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegati da I a III

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Disposizioni applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore

[notificata con il numero C(2009) 1673]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/244/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo comma,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2001/18/CE, l'immissione in commercio di un prodotto costituito da o contenente un organismo geneticamente modificato o una combinazione di organismi geneticamente modificati è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta da parte dell'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica di immissione in commercio di tale prodotto, secondo la procedura stabilita in tale direttiva.
- (2) Nel marzo 2007 Florigene Ltd di Melbourne (Australia) ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una notifica relativa all'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12).
- (3) La notifica riguarda l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio del *Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12, come per qualsiasi altro garofano.
- (4) L'autorità competente dei Paesi Bassi ha elaborato, secondo la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/18/CE, una relazione di valutazione, che ha trasmesso alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Secondo detta relazione di valutazione, non sono emersi motivi che giustifichino un ri-

fiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) per uso ornamentale, purché siano rispettate determinate condizioni.

- (5) Le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni all'immissione in commercio di tale prodotto.
- (6) Il 12 marzo 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere (pubblicato il 26 marzo 2008) ⁽²⁾ secondo cui, in base a tutti gli elementi di prova presentati, è improbabile che i fiori recisi del garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) possano provocare effetti nocivi per la salute umana o animale o per l'ambiente nel contesto dell'uso ornamentale proposto. Sempre secondo l'EFSA, la portata del piano di monitoraggio presentato dal notificante è conforme all'uso previsto per il garofano.
- (7) Dall'esame dell'intera notifica, delle informazioni supplementari fornite dal notificante, delle obiezioni specifiche sollevate dagli Stati membri e del parere dell'EFSA, non emergono motivi per ritenere che l'immissione in commercio di fiori recisi del garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) possa provocare effetti nocivi per la salute umana o animale o per l'ambiente nel contesto dell'uso ornamentale proposto.
- (8) Al garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) è stato assegnato un identificatore unico, ai fini del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ The EFSA Journal (2008) 662, 1-21, «Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/NL/06/01) for the placing on the market of the genetically modified carnation Moonacqua 123.8.12 with a modified colour, for import of cut flowers for ornamental use, under Part C of Directive 2001/18/EC from Florigene».

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

- (9) In base al parere dell'EFSA, per l'uso previsto del prodotto non è necessario stabilire condizioni specifiche di manipolazione e confezione o misure di protezione di particolari ecosistemi, ambienti o aree geografiche.
- (10) È necessario che l'etichettatura proposta, su un'etichetta o in un documento di accompagnamento, comprenda una formulazione volta a informare gli operatori e gli utilizzatori finali che i fiori recisi di *Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12, non possono essere utilizzati per il consumo umano o animale né per la coltivazione.
- (11) Nel gennaio 2008 il laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha proceduto alla verifica, alla sperimentazione e alla convalida intralaboratorio di un metodo di rilevazione per il *Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12, secondo quanto richiesto dall'allegato III.B.D.12 della direttiva 2001/18/CE.
- (12) Il comitato di cui alla direttiva 2001/18/CE non ha formulato alcun parere in merito al progetto di misure presentato dalla Commissione. Quest'ultima ha pertanto presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, la Commissione deve adottare dette misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione

L'autorità competente dei Paesi Bassi rilascia l'autorizzazione scritta all'immissione in commercio, a norma della presente decisione, del prodotto identificato all'articolo 2, notificato da Florigene Ltd di Melbourne (Australia) (riferimento C/NL/06/01).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, detta autorizzazione indica specificamente le condizioni cui essa è subordinata, esplicitate agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Prodotto

1. Gli organismi geneticamente modificati da immettere in commercio come tali (di seguito: «il prodotto») sono fiori recisi

di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) con colore del fiore modificato, ottenuti da una linea cellulare di coltura di *Dianthus caryophyllus* L., trasformata con il ceppo AGL0 di *Agrobacterium tumefaciens* mediante il vettore pCGP1991 per dare origine alla linea 123.8.12.

Il prodotto contiene il seguente DNA in tre cassette.

a) Cassetta 1

Il gene *dfr* di petunia ottenuto da *Petunia X Hybrida* codificante per la diidroflavonolo 4-reduttasi (DFR), un enzima chiave nella via di biosintesi delle antocianine. Il gene *dfr* è sotto il controllo del proprio promotore e terminatore.

b) Cassetta 2

Il promotore di un gene di bocca di leone codificante per la calcone sintasi, il cDNA dell'enzima flavonoide 3'5' idrossilasi (F3'5'H) della petunia, un enzima chiave nella via di biosintesi delle antocianine, e il terminatore del gene della petunia codificante per una proteina omologa alla proteina di trasferimento dei fosfolipidi.

L'espressione simultanea dei geni *dfr* e *f3'5'h* nel garofano provoca una sintesi dei flavonoidi modificata nei fiori determinando la formazione del pigmento blu delphinidina.

c) Cassetta 3

Il promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore, una regione non tradotta del cDNA corrispondente al gene della petunia codificante per la proteina 5 legante la clorofilla a/b e il gene *SuRB (als)* codificante per una proteina di acetolattato sintasi mutata (ALS), che conferisce tolleranza alla sulfonilurea, di *Nicotiana tabacum*, compreso il suo terminatore.

Questo gene è stato utilizzato per la selezione *in vitro*.

2. L'autorizzazione riguarda la progenie derivata tramite riproduzione vegetativa del garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12).

Articolo 3

Condizioni per l'immissione in commercio

Il prodotto può essere usato solamente a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione. La sua immissione in commercio è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione deve avere una validità di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio;

b) l'identificatore unico del prodotto è FLO-4Ø689-6;

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- c) fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, la metodologia per individuare e identificare il prodotto, compresi i dati sperimentali che dimostrano la specificità della metodologia, convalidata mediante controllo intralaboratorio dal laboratorio comunitario di riferimento, è pubblicamente disponibile all'indirizzo <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu>
- d) fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2001/18/CE, il titolare dell'autorizzazione, su richiesta, mette a disposizione delle autorità competenti e dei servizi di ispezione degli Stati membri, nonché dei laboratori di controllo della Comunità, campioni di controllo positivi e negativi del prodotto o il suo materiale genetico o il materiale di riferimento;
- e) su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Articolo 4

Monitoraggio

1. Durante l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, il titolare della stessa garantisce l'attuazione e l'applicazione del piano di monitoraggio contenuto nella notifica e consistente in un piano di sorveglianza di carattere generale volto ad accertare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull'ambiente derivanti dalla manipolazione o dall'uso del prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il titolare dell'autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di coltivazione accidentale.
3. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati di tutte le attività di monitoraggio. La prima relazione annuale è presentata un anno dopo il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

4. Fermo restando l'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato è aggiornato dal titolare dell'autorizzazione, ove necessario e previo accordo della Commissione e dell'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, e/o dall'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria, previo accordo della Commissione, sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte di aggiornamento del piano di monitoraggio sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

5. Il titolare dell'autorizzazione è in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri quanto segue:

- a) le reti di monitoraggio esistenti (ivi comprese le reti nazionali di osservazione botanica e i servizi di protezione fitosanitaria), in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni per il monitoraggio dei prodotti;
- b) le reti di monitoraggio esistenti di cui alla lettera a) hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell'autorizzazione le informazioni in questione prima della data di presentazione delle relazioni sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri a norma del paragrafo 3.

Articolo 5

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 marzo 2009

**riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007
relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8)**

(BCE/2009/4)

(2009/245/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Premesso che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) stabilisce che le deroghe dagli obblighi di segnalazione statistica possono essere concesse ai fondi d'investimento (FI) soggetti alle regole di contabilità nazionale sulla base delle quali la valutazione delle proprie attività è consentita con una frequenza inferiore a quella trimestrale. Esso stabilisce altresì che le categorie di FI alle quali le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere discrezionalmente le deroghe sono decise dal consiglio direttivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI alle quali le BCN possono concedere discrezionalmente deroghe ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8) sono indicate nell'allegato della presente decisione. Il consiglio direttivo sottopone a revisione tali categorie almeno ogni 3 anni.

Articolo 2

Disposizione finale

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2009.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 211 dell'11.8.2007, pag. 8.

ALLEGATO

Categorie di fondi di investimento per le quali cui possono essere concesse deroghe ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8)

Stato membro	Nome della categoria del FI	Atto legale relativo alla categoria			Atto legale che determina la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
Grecia	Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Imprese di investimento immobiliare)	Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)	n. 2778 del 30 dicembre 1999	Articolo 21	Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις (Legge sui fondi mutualistici immobiliari — imprese di investimento immobiliare e altre disposizioni di legge)	n. 2778 del 30 dicembre 1999	Articoli 22, paragrafo 7, e 27, paragrafi 3 e 4	Annuale
Francia	Fonds commun de placement à risque (Fondi mutualistici di venture capital)	Code monétaire et financier (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 1, sotto-sezione 10, da L214-36 a L214-38	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, articolo 141-13	Semestrale
Francia	Sociétés civiles de placement immobilier (Imprese di investimento immobiliare)	Code monétaire et financier		Capitolo IV, Sezione 3, da L214-50 a L214-84	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers		Libro IV, articolo 422-44	Annuale
Francia	Organismes de placement collectif immobilier (Imprese di investimento collettivo immobiliare)	Code monétaire et financier		Capitolo IV, sezione 5, da L214-89 a L214-146	Règlement général de l'Autorité des marchés financiers		Libro IV, articolo 424-66	Semestrale

Stato membro	Nome della categoria del FI	Atto legale relativo alla categoria			Atto legale che determina la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto legale	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
Italia	Fondi chiusi	Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	n. 58 del 24 febbraio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articolo 37	Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	14 aprile 2005	Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Semestrale
		Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58	n. 228 del 24 maggio 1999	Capitolo II, articolo 12				
Portogallo	Fundos de capital de risco (Fondi di capitale di rischio)	Decreto-Lei (decreto legge)	n. 375/2007 dell'8 novembre 2007	Articolo 18	Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Commissione per la regolamentazione del mercato dei titoli)	n. 1/2008 del 14 febbraio 2008	Articoli 4 e 11	Semestrale